



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI CALCATA

(adeguato alle L. 20 novembre 2017, n.168 in materia di domini collettivi)

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) Soggetti

1. L'Università Agraria di Calcata è composta dai cittadini di Calcata che posseggono i requisiti indicati all'Art.4) dello Statuto, in quanto titolari dei diritti di uso civico vigenti sul territorio del Comune, i quali con l'iscrizione nell'apposita lista, conseguono la qualità e i diritti, ed assumono i doveri di Utenti dell'Università Agraria di Calcata.

Art. 2) Scopi

1. L'Università Agraria di Calcata esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto, dai suoi Regolamenti. Coordina l'attività dei propri Organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità utente ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
2. L'Università Agraria di Calcata assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali ispirando la propria azione a principi di equità, solidarietà e sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità utente.
3. L'Ente può partecipare a forme di collaborazione e cooperazione con Enti pubblici o privati, sia nell'esercizio associato di funzioni e servizi, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, sia per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da parte del maggior numero possibile di cittadini, sia per rendere economico l'eventuale concorso finanziario richiesto per usufruire delle stesse realizzazioni.
4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti pubblici o privati compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni economiche, territoriali e sociali omologhe, integrando la loro azione attraverso il confronto dei rispettivi programmi, rendendo armonioso il processo complessivo di sviluppo.
5. Promuove la realizzazione di livelli occupazionali, coopera con le altre realtà locali per eliminare la disoccupazione a livello agricolo.

Art. 3) Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari per provvedere ai compiti dell'Università Agraria di Calcata derivano da:

- a) Canoni Enfiteutici o di natura enfiteutica;
 - b) affitto dei pascoli;
 - c) concessioni in temporaneo godimento dei fondi non quotizzati, non quotizzabili o rinunciati
 - d) vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - e) rimborsi delle spese di manutenzione;
 - f) rimborsi delle spese per servizi individuali;
 - g) contributi derivanti da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea;
 - h) altre entrate occasionali di qualunque genere.
2. Nel caso in cui i suddetti proventi non fossero sufficienti per sopperire alle spese di amministrazione, manutenzione e sorveglianza, possono essere imposti, in via temporanea e con provvedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Universitario, contributi a carico di tutti gli utenti
 3. Può essere altresì richiesto un contributo straordinario per la costituzione o la reintegrazione di un fondo di riserva per poter intervenire in casi di imprevedibili eventi calamitosi.

Art. 4) Utilizzazione dei beni patrimoniali, dei proventi e delle economie

1. Gli Utenti non hanno alcun diritto alla suddivisione dei beni patrimoniali dell'Università Agraria di Calcata, ciò in ossequio ai principi generali che regolano le proprietà collettive. La liquidazione dei beni, in caso di cessazione dell'Ente avrà luogo secondo le normative previste dalla legge in materia di cessazione di un Ente Pubblico, analogamente a quanto disposto per gli Enti Locali.
2. Sono vietate l'attribuzione e la divisione fra i singoli Utenti sia del ricavato dei proventi, sia delle eventuali economie. Queste devono essere impiegate esclusivamente per i compiti istituzionali dell'Ente.
3. L'Ente può tuttavia, compatibilmente con le esigenze di bilancio, erogare contributi di sostegno e partecipazione ad iniziative socio-culturali di rilievo nell'ambito delle tradizioni locali.

CAPO II

GLI UTENTI

SEZIONE I SUL DIRITTO DI UTENZA

Art. 5) Utenti e loro requisiti

1. Hanno diritto di essere iscritti alla lista degli Utenti tutti i soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto.
2. La richiesta di iscrizione nella lista degli Utenti può essere richiesta in ogni momento dell'anno presentando domanda scritta corredata di documento d'identità.
3. Il Segretario Generale restituisce al richiedente una copia della domanda, corredata della data e del numero di protocollo di ricezione, i quali determinano l'ordine di precedenza di iscrizione.

Art. 6) Diritti degli Utenti

Gli Utenti dell'Università Agraria di Calcata hanno i seguenti diritti:

- a) Partecipare alle attività ed usufruire delle strutture e dei servizi offerti dall'Università Agraria;
- b) Far parte dell'Assemblea degli Utenti concorrendo alla formazione della volontà collettiva ed all'elezione del Consiglio Universitario;
- c) Essere eletti membri del Consiglio Universitario;

- d)Concorrere, in caso di disponibilità, alla quotizzazione di fondi coltivabili;
- e)Ottenere in temporaneo godimento, per un massimo di dieci anni terreni del demanio dell'Università Agraria, non quotizzati, non quotizzabili o rinunciati. Le modalità della concessione saranno disciplinate da apposito contratto;
- f)Esercitare nei tempi e nei modi stabiliti dall'Università Agraria, i diritti di Uso Civico ammessi nel territorio;
- g)promuovere interventi dell'Università Agraria per migliorare la tutela e la gestione degli interessi collettivi, presentando domande, petizioni o proposte;
- h)Ottenere, in caso di controversie legali tra Utenti, l'intermediazione dell'Università Agraria;
- i)ottenere le certificazioni di coltivazione richieste per ottenere contributi di sostentamento all'agricoltura in ambito Regionale ed Europeo.

Art. 7) Obblighi degli Utenti

Gli Utenti dell'Università Agraria di Calcata hanno i seguenti obblighi:

- a)Esercitare i propri diritti secondo il principio della buona fede, in pacifica convivenza e solidarietà tra Utenti e nello scrupoloso rispetto per l'Ambiente;
- b)Contribuire alle spese di gestione, sorveglianza e manutenzione dei beni Universitari;
- c)Pagare puntualmente i corrispettivi dovuti per i godimenti perpetui o temporanei, o per l'esercizio dei diritti di Uso Civico ammessi, o per i servizi individuali ottenuti e puntualmente rimborsare le spese anticipate dall'Ente;
- d)In qualità di frontalieri di strade Universitarie, mantenere pulito e diserbato il proprio confine sul fronte strada;

Art. 8) Lista degli Utenti

1. La Lista degli Utenti si compone di 2 parti: Ordine Alfabetico e Sezione sospensioni e cancellazioni.
2. La prima parte riporta nome, Cognome, nome e data di nascita di tutti gli utenti iscritti ordinati per iniziale del cognome.
3. La seconda parte Sezione sospensioni e cancellazioni riporta Cognome e nome di ciascun Utente sospeso o cancellato, gli estremi della deliberazione e la data della relativa decorrenza ed eventuali annotazioni sul provvedimento di revoca o di annullamento.
4. Le variazioni alla Lista degli Utenti sono apportate dal Segretario Generale in attuazione di specifica deliberazione del Consiglio Universitario, se trattasi di variazione per iscrizione, reinscrizione, sospensione, cancellazione per motivi diversi dall'emigrazione o dal decesso. In caso di cancellazione per decesso o emigrazione è sufficiente il visto da parte del Comitato Esecutivo.
5. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Segretario sottopone al Comitato Esecutivo tutte le variazioni apportate alla Lista degli Utenti nei dodici mesi precedenti.
6. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il suddetto accertamento è fatto anche :
 - a)prima della spedizione dei certificati elettorali;
 - b)l'ultimo giorno utile prima delle votazioni.
7. La lista degli Utenti è visibile alla comunità Utente in tutte le sue parti presso gli uffici dell'Università Agraria di Calcata.

Art. 9) Cancellazione dalla Lista degli Utenti

1. La cancellazione dalla Lista degli Utenti consegue di diritto e a cura del Segretario Generale in caso di decesso o di perdita dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto.

2. Si effettua per deliberazione del Consiglio Universitario:
 - a) su domanda dell'interessato;
 - b) quando l'utente che era stato amministratore dell'Università Agraria di Calcata è stato colpito da sentenza definitiva di condanna a conclusione di giudizio di responsabilità;
 - c) quando trascorsi due anni dalla data del provvedimento di sospensione di cui al successivo art. 11) permangono le cause che l'hanno determinata;

Art. 10) Effetti della Cancellazione dalla Lista degli Utenti

1. La cancellazione comporta la perdita dello status di Utente e dei relativi diritti di cui al precedente art.6)
2. La cancellazione, per qualsiasi causa determinata, non estingue i debiti precorsi né in ogni caso, i doveri di cui al precedente art.7), lett. c) e d).
3. La cancellazione su richiesta dell'interessato non esonera dal pagamento dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, nonché di eventuali contributi fissi per tutto l'anno solare in corso.
4. La cancellazione per emigrazione o per deliberazione del Consiglio Universitario non preclude la possibilità di reinscrizione qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto e il richiedente non abbia debiti esigibili e insoddisfatti nei confronti dell'Università Agraria. Tuttavia qualora la cancellazione sia stata deliberata per i motivi di cui all'art.9), n.2), lett. b) o c), la reinscrizione è facoltà discrezionale del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà emettere provvedimento adeguatamente motivato.

Art. 11) Sospensione dallo status di Utente

1. La sospensione dall'esercizio dei diritti di utenza di cui al presente articolo è disposta dal Consiglio Universitario e perdura fino alla successiva deliberazione con la quale dovrà essere decisa la revoca della sospensione o la cancellazione dell'Utente.
2. La sospensione disposta nei confronti degli Utenti che hanno in corso una lite o nei confronti di Utenti che, essendo stati Amministratori dell'Ente, hanno in corso un giudizio di responsabilità, permane fino alla conclusione dei giudizi.
3. La sospensione può essere altresì disposta nei confronti di coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - a) gli Amministratori che non hanno reso il conto;
 - b) coloro che essendo stati condannati a risarcire l'Ente non vi hanno provveduto;
 - c) coloro che essendo debitori dell'Ente siano stati regolarmente costituiti in mora.
4. Decorso due anni dal provvedimento di sospensione di cui al precedente comma, il Consiglio Universitario disporrà la cancellazione.
5. Per tutto il periodo di sospensione l'Ente non rilascerà certificazioni di coltivazione dei fondi condotti dall'Utente sospeso.
6. Il precedente comma si applica anche ai non utenti che conducono a qualsiasi titolo un fondo appartenente al demanio dell'Università Agraria di Calcata.

Art. 12) Effetti della sospensione dallo status di Utente

1. La sospensione non comporta la perdita dello Status di Utente, ma preclude temporaneamente l'esercizio dei relativi diritti, fatti salvi quelli conseguenti alla quotizzazione di terreni già in godimento alla data della sospensione.
2. L'Utente sospeso che sia componente del Consiglio Universitario, è sospeso anche dalla relativa carica, dalla quale può dimettersi; tali dimissioni non comportano la cancellazione quale Utente se il dimissionario non la richiede

3. La sospensione non esime dall'osservanza degli obblighi di cui al precedente art. 7).

Art. 13) Decorrenze

1. Le iscrizioni e le reinscrizioni, una volta approvate, hanno efficacia dalla data di presentazione della domanda.
2. I provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di revoca delle medesime, hanno efficacia immediata, tuttavia qualora dalla sospensione o dalla cancellazione derivi la perdita del godimento temporaneo di terreni o pascoli, i relativi provvedimenti hanno effetto con il termine dell'annata agraria in corso al momento dell'adozione degli stessi.

Art. 14) Deliberazioni relative al diritto di utenza

1. Le domande di iscrizione e reinscrizione sono ordinariamente esaminate e deliberate nell'adunanza indetta per l'approvazione del bilancio annuale; nella medesima seduta sono anche deliberate le sospensioni, le cancellazioni nonché le domande di revoca di tali provvedimenti.
2. Nei casi di cui ai precedenti commi che rivestano carattere di particolare necessità o urgenza, il Consiglio Universitario si riunisce in qualsiasi tempo, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per deliberare al riguardo.
3. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, questo dovrà deliberare sui casi pendenti di cui ai precedenti commi, entro il sessantesimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni.

Art. 15) Notificazioni

Le decisioni definitive del Consiglio Universitario in materia di sospensione dall'esercizio dei diritti di utenza o di cancellazione dalla Lista degli Utenti, sono notificati entro dieci giorni personalmente all'interessato, per mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

SEZIONE II SULL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Art. 16) Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Utenti

1. L'assemblea degli Utenti è composta da tutti gli iscritti che non siano cancellati o sospesi ed esprime la volontà collettiva della Comunità Utente.
2. Spetta all'Assemblea degli Utenti:
 - a) eleggere i membri del Consiglio Universitario;
 - b) approvare, modificare o respingere le deliberazioni del Consiglio Universitario riguardanti le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché la fusione con altri Enti omologhi o lo scioglimento dell'Università Agraria di Calcata;
 - c) promuovere la procedura di responsabilità nei confronti degli Amministratori
3. L'Assemblea degli Utenti può inoltre esprimere pareri su richiesta del Consiglio Universitario o di almeno un decimo di coloro che godono del diritto di utenza.

Art. 17) Esclusioni

1. L'Assemblea degli Utenti non può deliberare su argomenti diversi da quelli indicati nel precedente articolo.
2. L'Assemblea degli utenti non può trattare argomenti diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione

Art. 18) Convocazione

1. L'Assemblea degli Utenti è convocata dal Presidente in via Ordinaria una volta l'anno nel mese di dicembre ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero gli venga richiesto da almeno un decimo degli Utenti.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione della seconda convocazione, che deve differire di almeno ventiquattro ore dalla prima.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune di Calcata, anche negli omologhi albi pretori on line, nonché nei luoghi più frequentati dalla cittadinanza.
4. In caso di convocazione d'urgenza il suddetto termine può essere dimezzato.

Art. 19) Presidenza

1. L'Assemblea degli Utenti è presieduta dal Presidente del Consiglio Universitario e in sua assenza dal Vice Presidente. Essendo assente o impedito anche lui, viene presieduta dal Consigliere più anziano, in mancanza dall'Utente di più anziana iscrizione.
2. Il segretario verbalizzatore dell'Assemblea degli Utenti è il Segretario Generale.

Art. 20) Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno di coloro che godono del diritto di utenza e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.
2. Sono valide le deliberazioni che, in prima o in seconda convocazione, esprimono la maggioranza dei votanti.

Art. 21) votazione in seno all'Assemblea

1. Le votazioni dell'Assemblea degli Utenti sono di regola palesi ed avvengono per alzata di mano. Il computo dei voti è fatto dal Presidente assistito dal Segretario Generale.
2. Si procede a votazione segreta quando si delibera intorno a giudizio di responsabilità nei confronti degli Amministratori e nei casi in cui la maggioranza dell'Assemblea lo richiede.
3. La votazione segreta si svolge mediante il deposito del voto nell'urna a seguito di chiamata nominale dei presenti eseguita dal Segretario Generale.
4. Lo spoglio dei voti viene eseguito dal Presidente e da due utenti estratti a sorte tra i presenti, con l'assistenza del Segretario Generale.

Art. 22) Verbalizzazione

Il Segretario Generale redige processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea degli Utenti. Lo stesso viene sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza, dal Segretario Generale e da almeno due degli Utenti Presenti

Art. 23) Pubblicazione

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Utenti sono pubblicate nell'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito www.agrariacalcata.eu per quindici giorni consecutivi.

Art. 24) Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Universitario) è composto da nove membri elettivi: Presidente, Vice Presidente e sette Consiglieri, uno dei quali è il Consigliere Anziano.
2. La durata della carica è di cinque anni tuttavia qualora non vengano indette le elezioni entro la naturale scadenza, lo stesso rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi ad emanare soltanto gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 25) Condizioni di eleggibilità

1. Tutti gli Utenti dell'Università Agraria di Calcata sono eleggibili a membro del Consiglio Universitario, essi sono sempre rieleggibili.
2. Non possono essere eletti o rieletti:
 - a) coloro che sono stati cancellati o che sono sospesi dalla Lista degli Utenti;
 - b) funzionari o impiegati dello Stato, della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, titolari di Organi individuali o componenti di Organi Collegiali che possano ingerire o interferire con l'Amministrazione dell'Università Agraria di Calcata;
 - c) magistrati aventi giurisdizione sul Comune di Calcata;
 - d) ecclesiastici e ministri del culto che svolgono stabilmente il loro ufficio pastorale e temporale nel territorio del Comune di Calcata, nonché i loro vicari non occasionali;
 - e) dipendenti, stipendiati o salariati dall'Università Agraria di Calcata;
 - f) coloro che rientrano nelle previsioni dell'art.1 della Legge n. 16 del 18 gennaio 1992.
3. Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni, con effettiva astensione da ogni atto ad esse inerente, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 26) Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Universitario:
 - a) il Sindaco e gli Assessori del Comune di Calcata;
 - b) coloro che hanno parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'Università Agraria di Calcata;
 - c) coloro che hanno una lite pendente nei confronti dell'Università Agraria di Calcata;
 - d) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti dell'Ente, sono stati dichiarati responsabili con sentenza passata in giudicato e non abbiano ancora estinto il debito;
 - e) coloro i quali, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Università Agraria di Calcata, siano stati legalmente messi in mora;
 - f) coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente art. 25).
2. L'incompatibilità cessa con il venir meno delle suddette cause.
3. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Universitario gli ascendenti e i discendenti, i parenti collaterali e gli affini fino al secondo grado.

Art. 27) Decadenza per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute

Il sopravvenire dopo le elezioni delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui ai precedenti artt. 25) e 26) comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Universitario salvo che entro i dieci giorni successivi le stesse cause non cessino.

Art. 28) Seggi vacanti

1. Nel caso in cui durante il quinquennio si verificano vacanze di seggi nel Consiglio Universitario, qualunque ne sia la causa, il seggio vacante è attribuito al candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
2. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire le vacanze come sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione permane in carica finché non sia costituito da almeno cinque membri. Se questi si riducono a meno di cinque il Consiglio decade.
3. In caso di vacanza del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 29) Scioglimento del Consiglio Universitario

Il Consiglio Universitario, oltre che nei casi previsti dalle Leggi dello Stato, viene sciolto su iniziativa dell'Assemblea degli Utenti con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o determini gravi motivi di ordine pubblico;
- b) non sia in grado di assicurare il normale funzionamento degli Organi e dei Servizi;
- c) non abbia approvato nei termini il bilancio.

Art. 30) Vacanza del Consiglio Universitario

1. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Universitario il Segretario Generale redigerà processo verbale indicante le cause dell'avvenuto scioglimento.
2. Lo stesso Segretario Generale, contestualmente alla constatazione di scioglimento, assumerà d'ufficio la carica di commissario straordinario, assumendone tutti i poteri e, predisporrà senza indugio, tutti gli atti necessari all'indizione di nuove elezioni.
3. Nel periodo di vacanza il Segretario Generale sarà l'unico responsabile di tutti gli atti adottati e potrà emettere provvedimenti relativi alla sola ordinaria amministrazione assumendo i poteri propri del Presidente, con il solo fine di condurre gli Utenti a nuove elezioni nel più breve lasso di tempo possibile.
4. Per l'attività svolta in caso di scioglimento del Consiglio Universitario, il Segretario Generale non ha diritto ad alcun compenso straordinario. E' dovuto invece il rimborso delle spese adeguatamente documentate, sostenute per l'esercizio della propria funzione.

SEZIONE II ELEZIONI

Art. 31) Elettori

Sono elettori gli Utenti regolarmente iscritti alla Lista degli Utenti di cui al precedente art. 8) i quali alla data delle elezioni non siano cancellati o sospesi.

Art. 32) Data delle elezioni

1. Il Presidente avvisa gli Utenti con manifesto da apporsi almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, indicando il giorno e il luogo della votazione che deve avvenire nel giorno di domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00.
2. Nel manifesto di cui al precedente comma saranno indicati il termine e le modalità con cui presentare le candidature

Art. 33) Comunicazione agli elettori

1. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alle elezioni, il Presidente, anche per mezzo di messo all'uopo nominato, notifica a tutti gli Utenti una comunicazione personale

contenente l'invito a votare per il rinnovo del Consiglio Universitario, precisando la data e il luogo delle votazioni.

2. La comunicazione conterrà anche l'invito agli Utenti che intendono proporre la loro candidatura, a compilare le formalità necessarie, precisandone i termini e le modalità.
3. Detta comunicazione, munita di un tagliando staccabile e recante il nome e cognome dell'elettore costituirà certificato di ammissione al voto, sempreché alla data delle elezioni l'Utente risulti nelle condizioni di cui al precedente art. 31).

Art. 34) Presentazione delle candidature

1. Il Segretario Generale è il responsabile dell'Ufficio elettorale e dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni elettorali. Il Segretario curerà anche il ricevimento delle liste dei candidati nei modi e nei tempi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento e la loro ammissione. Contro le decisioni del Segretario Responsabile dell'Ufficio elettorale potrà farsi ricorso al Consiglio che deciderà nelle successive 24 ore.
2. La presentazione delle liste deve avvenire non oltre 30 giorni prima della data stabilita per l'adunanza elettorale.
3. I candidati dovranno recarsi presso l'Ufficio elettorale indicato nel Decreto di indizione delle Elezioni fornendo copia del documento d'identità che dovrà essere autenticato dal Segretario Generale, la lista dei candidati alla carica di Consiglieri indicante il nome del capo lista candidato Presidente. Nella stessa sede tutti i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità.
4. Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione. Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo i tempi e le modalità indicate dal Decreto del Presidente.
5. Con la lista dei candidati al Consiglio universitario deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dell'Ente
6. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, ovvero nove, e non inferiore ai tre quarti, ovvero sei.
7. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente, intervenuta dopo la presentazione delle liste e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni che non può superare il termine di sessanta giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Il rinvio è disposto dal Presidente con apposito decreto da pubblicare all'albo pretorio dell'Ente. Con il medesimo Decreto il presidente fissa anche la nuova data delle elezioni.

Art. 35) Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si svolgono con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Presidente e sono indette con Decreto del Presidente stesso contenente la data di svolgimento, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e ogni altra informazione ritenuta necessaria per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.
2. Nella scheda è indicato il candidato alla carica di Presidente. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, apponendo sul nominativo un segno di croce. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il nome del Presidente.

3. E' proclamato presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il pari risultato in voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
4. A ciascuna lista alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato.
5. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,2,,3,4 sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero. eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati anagraficamente più anziani. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
7. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a Presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista elettorale dell'Ente. Qualora non siano raggiunte tali percentuali la votazione è nulla.

Art. 36) Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da:
 - a) un presidente e due scrutatori nominati tra tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta, a discrezione del Consiglio Universitario uscente;
 - b) Il Segretario Generale
2. Ai componenti del seggio elettorale spetta lo stesso trattamento economico stabilito per legge per i componenti di seggio nelle elezioni comunali.

SEZIONE III ATTRIBUZIONI E ATTIVITA'

Art. 37) Attribuzioni

1. Il Consiglio Universitario, a norma dello Statuto e del presente Regolamento, possiede le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge l'organo di revisione contabile;
 - b) nomina e revoca i propri rappresentanti presso consorzi, cooperative e altri Enti;
 - c) approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
 - d) delibera sulla ratifica delle variazioni al bilancio di previsione adottate dal Comitato Esecutivo per ragioni di urgenza;
 - e) delibera sugli appalti e sulle concessioni di servizi;
 - f) delibera circa la contrazione di mutui;

- g) delibera sulle alienazioni, affrancazioni e legittimazioni;
- h) autorizza il Presidente ad emanare le Ordinanze Presidenziali;
- i) surroga, nei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Consiglieri dimissionari;
- j) delibera sull'ammissione di nuovi Utenti e prende atto delle cancellazioni dalla Lista degli Utenti.

Art. 38) Deliberazioni da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea degli Utenti

Devono essere sottoposte all'ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti le deliberazioni del Consiglio Universitario contenenti:

- a) Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, nonché l'adozione di nuovi Regolamenti;
- b) La costituzione in consorzio e la fusione con altri Enti.

Art. 39) Convocazione del Consiglio Universitario

1. Il Consiglio Universitario è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno quattro Consiglieri.
2. In ogni caso deve essere convocato almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo entro il trenta giugno dell'anno successivo all'esercizio da discutere.

Art. 40) Convocazione per la convalida e la surrogazione dei nuovi consiglieri

1. La prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, così come per la surrogazione dei membri del Consiglio Universitario, e deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella stessa seduta il Presidente neoeletto nomina i componenti del Comitato Esecutivo e il Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio Universitario unitamente agli indirizzi generali di governo.

Art. 41) Avviso di convocazione

1. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto da recapitarsi mediante qualunque mezzo consenta di ottenere ricevuta di avvenuta lettura, compresi email, PEC ed sms riportanti la ricevuta di lettura.
2. La consegna dell'avviso deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la relativa documentazione; nello stesso avviso deve essere fissato anche il giorno della seconda convocazione, di almeno ventiquattro ore successiva alla prima.

Art. 42) Convocazione d'urgenza

1. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso può essere consegnato fino a ventiquattro ore precedenti l'adunanza.
2. Qualora si verifichi un'urgenza a convocazione già inviata, ogni consigliere può sottoporre al consiglio la richiesta di poter aggiungere un argomento all'ordine del giorno. Il Consiglio si esprimerà sulla richiesta mediante votazione palese.

Art. 43) Disciplina delle deliberazioni

1. Il Consiglio Universitario può deliberare validamente in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti, ovvero cinque. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei componenti intervenuto.
2. Sono valide le deliberazioni che esprimono la maggioranza dei votanti.
3. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Universitario, con apposita votazione, possono essere dichiarate immediatamente esecutive.
4. Le deliberazioni che riguardano le persone, la responsabilità degli Amministratori e tutte quelle che possono ledere il diritto alla privacy si adottano a scrutinio segreto.
5. Sono adottate a scrutinio segreto anche le deliberazioni per cui la maggioranza dei componenti presenti all'adunanza ne faccia richiesta.
6. I componenti del Consigli Universitario devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si vengano atrattare questioni di interesse proprio o dei propri congiunti o affini fino al terzo grado

Art. 44) Verbalizzazione

1. Di norma il Segretario Generale procede alla redazione di processo verbale delle deliberazioni, tuttavia in sua assenza può essere sostituito da un componente del Consigli Universitario. La sostituzione per assenza del Segretario Generale non esime lo stesso dalla verifica della deliberazione adottata e dalla sottoscrizione della stessa.
2. Il processo verbale deve indicare i membri presenti all'adunanza, i punti principali della discussione, il numero di voti resi a favore e contro la proposta nonché la decisione resa.
3. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.
4. Il processo verbale viene letto ai membri presenti che lo approvano e sottoscritto da almeno due di questi oltre che dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 45) Pubblicità delle deliberazioni

In materia di pubblicità delle deliberazioni del Consiglio Universitario si applicano le stesse norme previste dall'art. 23) del presente statuto.

SEZIONE IV

IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE E I CONSIGLIERI

Art. 46) Nomine

1. Il Presidente dell'Università Agraria di Calcata viene eletto dagli iscritti nella Lista degli Utenti a suffragio universale e diretto.
2. Il Vice Presidente del Consiglio Universitario viene nominato dal Presidente nell'adunanza di cui al precedente art. 40) così come i membri del Comitato Esecutivo
3. Il Presidente del Consiglio Universitario, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile a tale carica.

Art. 47) Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Universitario è il Presidente dell'Università Agraria di Calcata, il legale rappresentante dell'Ente che la rappresenta di fronte ai terzi e ne dirige e coordina l'attività.
2. Il Presidente del Consiglio Universitario svolge le seguenti funzioni e compie i seguenti atti:
 - a) Nomina il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea degli Utenti;

- c) Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Universitario e del Comitato Esecutivo e, ne stabilisce le materie da trattarsi;
- d) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Utenti, del Consiglio Universitario e del Comitato Esecutivo;
- e) Emanando ordinanze proprie e quelle deliberate dal Consiglio Universitario;
- f) Sottoscrive i provvedimenti e gli atti dell'Università Agraria di Calcata;
- g) Impartisce al Segretario Generale le proprie direttive di azione e gestione amministrativa e di vigilanza;
- h) Delega ed autorizza il Segretario Generale all'adozione e sottoscrizione di atti e provvedimenti nonché all'istruttoria, redazione, sottoscrizione e rilascio di certificati e dichiarazioni;
- i) Provvede per l'osservanza dello Statuto e dei relativi regolamenti nonché di ogni altra disposizione universitaria;
- j) Sovrintende agli uffici ed al personale, fatte salve le competenze esclusive del Segretario Generale;
- k) Stipula i contratti e firma le obbligazioni relativi agli interessi dell'Università Agraria;
- l) Controfirma i mandati di pagamento emessi dal Segretario Generale;
- m) Rappresenta l'Università Agraria di Calcata anche nei giudizi;
- n) Compie gli atti conservativi dei diritti dell'Università Agraria di Calcata;
- o) Compie tutti gli atti a lui concessi dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.

Art. 48) Proroga e trapasso delle funzioni

1. Finché non sia stato eletto il nuovo Presidente del Consiglio Universitario, ne esercita tutte le funzioni quello uscente.
2. Il trapasso dal Presidente uscente a quello subentrante si constata mediante processo verbale dal quale deve risultare chiaramente lo stato di cassa e patrimoniale dell'Ente, la situazione creditoria e debitoria, gli affari pendenti da sottoporre al Consiglio Universitario e le eventuali questioni che richiedono provvedimenti urgenti.

Art. 49) Attribuzioni del Vice Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Universitario, ne esercita tutte le funzioni il Vice Presidente, sia come capo dell'Ente, sia come Presidente del Consiglio Universitario e del Comitato Esecutivo, salvo per i casi di sospensione o cancellazione del Presidente.
2. Nelle adunanze del Consiglio Universitario il Vice Presidente a sua volta assente o impedito, viene sostituito dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i presenti all'adunanza.

Art. 50) I Consiglieri

1. I componenti il Consiglio Universitario concorrono tutti, individualmente e collettivamente, all'amministrazione ed al raggiungimento degli scopi dell'Università Agraria di Calcata e, ne assumono i relativi obblighi.
2. Essi hanno il diritto di:
 - a) iniziativa e controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione da parte del Consiglio Universitario e del Comitato Esecutivo;
 - b) ottenere dagli Organi e dagli Uffici dell'Ente tutte le notizie e informazioni in loro possesso;
 - c) assistere anche se non ne fanno parte, alle riunioni del Comitato Esecutivo;

3. Essi hanno il dovere, se non impediti, di partecipare a tutte le sedute del Consiglio Universitario e, se ne fanno parte, del Comitato Esecutivo. Possono comunque astenersi dal voto ogni qualvolta l'astensione non sia obbligatoria.
4. Essi possono essere delegati in via permanente dal Consiglio Universitario, a svolgere attività di carattere ispettivo, di controllo e di vigilanza, di studio, di ricerca, di sperimentazione o a qualsiasi altra attività diretta ad indagare, gestire e risolvere problematiche riguardanti l'Università Agraria di Calcata.

Art. 52) Scadenza e dimissioni

1. Il Presidente del Consiglio Universitario scade con lo scadere dello stesso Consiglio.
2. Il Vice presidente del Consiglio Universitario scade con lo scadere dello stesso Consiglio o per revoca da parte del Presidente che lo ha nominato.
3. L'atto di dimissione dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Universitario o del Comitato Esecutivo, deve essere redatto per iscritto, indirizzato al Consiglio Universitario e consegnato al Segretario Generale.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Universitario la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Il Presidente dimissionario è sostituito dal Vice Presidente fino alle nuove elezioni; se entrambi sono dimissionari vengono sostituiti dai due consiglieri più anziani.

Art. 53) Gratuità delle funzioni

Le funzioni di Presidente, membro del Consiglio Universitario e del Comitato Esecutivo sono gratuite, spetta tuttavia loro il rimborso delle spese sostenute analogamente alle norme vigenti per gli amministratori dei Comuni aventi popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

SEZIONE V IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 54) Composizione e scadenza

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che è il Presidente del Consiglio Universitario, da due membri nominati da quest'ultimo e dal Segretario che è il Segretario Generale.
2. Il Vice Presidente non può essere nominato membro del Comitato Esecutivo, ma ne fa parte a tutti gli effetti quando fa le veci del Presidente assente o impedito.
3. La nomina dei membri del Comitato esecutivo è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni
4. Il Comitato Esecutivo cessa dalle sue funzioni con lo scadere del Consiglio Universitario o per revoca da parte del Presidente che lo ha nominato.

Art. 55) Autonomia ed obblighi

1. Il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle proprie funzioni e nella scelta delle relative procedure, ha la più ampia autonomia, ma ha l'obbligo di tenere informato il Consiglio Universitario delle attività svolte e dei provvedimenti adottati.
2. In materia di deliberazioni il Comitato Esecutivo è tenuto ad osservare le medesime disposizioni previste dal presente Regolamento per le deliberazioni del Consiglio Universitario.

SEZIONE VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 56) Funzioni, doveri e responsabilità

1. Il Collegio dei revisori ha la funzione di controllare l'amministrazione dell'Ente vigilando sulle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti.
2. A tal fine ha diritto di ispezione su beni, uffici, atti e documenti dell'Ente. Ha diritto di chiedere informazioni e di partecipare, senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali.
3. Il Collegio dei revisori deve accertare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e la regolarità contabile di questa, deve redigere apposita relazione da allegare alla deliberazione che approva il bilancio dell'Ente.
4. Il Collegio dei revisori risponde alla verità delle sue attestazioni ed adempie il proprio dovere secondo i precetti della diligenza e della rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario Generale di eventuali irregolarità accertate nella gestione dell'Ente.

Art. 57) Durata e irrevocabilità della carica

Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta, dopo il rinnovo non è immediatamente rieleggibile e non è revocabile se non in caso di accertato inadempimento ai propri doveri.

Art. 58) Requisiti, elezione e condizioni economiche

1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 utenti non Amministratori. Nessuno dei suoi componenti deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i membri del Consiglio Universitario di cui ai precedenti artt. 25) e 26), non deve inoltre essere parente o affine fino al quarto grado di nessuno dei membri degli Organi Elettivi.
2. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Universitario che contestualmente stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto con lo stesso.

SEZIONE VII
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 59) Requisiti, elezione e condizioni economiche

1. Il Segretario Generale è organo esecutivo non elettivo, legato all'Università Agraria da un rapporto di lavoro che può essere sia autonomo che subordinato, o da un rapporto di collaborazione.
2. Il Segretario Generale dipende organicamente e funzionalmente dal Presidente, nel rispetto delle cui direttive svolge in piena autonomia le proprie funzioni.
3. Il Segretario Generale ricopre le sotto elencate funzioni:
 - a) Garante e responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
 - b) Direzione e coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'Ente;
 - c) Titolarità specifica negli Uffici e Servizi di segreteria, ragioneria e tesoreria, con vigilanza e controllo di tutte le attività di gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
 - d) Vigilanza ed aggiornamento della Lista degli Utenti;
 - e) Attuazione ed applicazione dei provvedimenti degli Organi deliberativi e degli Organi di vigilanza e controllo, nonché delle leggi e dei regolamenti;
 - f) Sovrintendenza e coordinamento dell'attività del personale dipendente;

- g) Istruttoria delle deliberazioni e degli atti esecutivi;
- h) Organizzazione, istruttoria, partecipazione e verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli Utenti, del Consiglio Universitario, e del Comitato Esecutivo;
- i) Consulenza normativa e regolamentare nei settori di attività dell'Università Agraria di Calcata per il Presidente e per gli altri Organi;
- j) Espletto dei compiti di cui al successivo art. 60) e di quanto rientri per legge o per regolamento nelle sue proprie funzioni.

Art. 60) Specifici compiti e attribuzioni

Il Segretario Generale adempie i seguenti specifici compiti e attribuzioni

- 1) Giuridico amministrativi:
 - a) Organizzazione del funzionamento di tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente;
 - b) Sottoscrizione degli atti ed attuazione dei provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
 - c) Presidenza delle commissioni dei concorsi per le assunzioni e per le gare di appalto;
 - d) Direzione dell'ufficio per le elezioni;
 - e) Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, debitamente autorizzato ove siano esterni all'Ente;
 - f) Formulazione di pareri e proposte, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente o degli Organi collegiali;
 - g) Formulazione e sottoscrizione di pareri di legittimità da inserire nelle deliberazioni degli organi collegiali;
- 2) Amministrativi e documentali:
 - a) tenuta dei registri di cui al successivo art. 63).
 - b) sottoscrizione dei verbali delle adunanze degli Organi Collegiali alle quali ha partecipato
 - c) attestazione, su dichiarazioni del messo, delle avvenute pubblicazioni all'Albo Pretorio e dell'esecutività di provvedimenti ed atti;
 - d) istruttoria, compilazione e rilascio di documenti e certificazioni, di atti di informazione e di trasparenza, nonché di permessi d'accesso;
 - e) istruttoria, compilazione, sottoscrizione propria e rilascio di certificati, atti e dichiarazioni per i quali abbia avuto autorizzazione e delega del Presidente;
 - f) attuazione delle disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
 - g) attuazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi sancite dalla L. n. 241/1990 e s.m. e i;
 - h) ricevimento dell'atto di dimissioni delle cariche di Presidente, Vice Presidente o componente del Consiglio Universitario o del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori;
- 3) amministrativi, contabili e finanziari:
 - a) ordinazione di beni e servizi nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Universitario e dal Comitato Esecutivo;
 - b) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - c) sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali di incasso;
 - d) liquidazione di compensi e indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento;
 - e) attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa

SEZIONE VIII

UFFICI ED ATTI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 61) Struttura degli Uffici e dei Servizi

1. La struttura interna dell'Università Agraria di Calcata consegue alle dimensioni dell'Ente per numero di Utenti, complesso patrimoniale e funzioni da svolgere. E' comunque determinata dalle esigenze di massima funzionalità ed economicità di gestione.
2. I servizi essenziali di Segreteria, Ragioneria e Tesoreria, sono attribuiti al Segretario Generale che ne è il titolare e il responsabile e provvede per quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'organizzazione della struttura e degli uffici e dei Servizi è compito specifico del Consiglio Universitario che vi provvede con ordinanze e, se ritenuto del caso, con regolamenti particolari; l'organizzazione del funzionamento è compito specifico del Segretario Generale.

Art. 62) Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione dell'Università Agraria di Calcata sono pubblici, fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari relative agli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza degli interessati o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Le disposizioni per l'attuazione della pubblicità sono emanate con ordinanza del Consiglio Universitario. La relativa applicazione è competenza del Segretario Generale.

Art. 63) Registri dell'Ente

1. È obbligatoria la regolare tenuta dei registri relativi alla tipologia dell'Ente quale persona giuridica e precisamente:
 - a) Lista degli Utenti;
 - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Utenti, del Consiglio Universitario e del Comitato Esecutivo;
 - c) Libro delle Ordinanze Presidenziali e Consiliari;
 - d) Libro dei Processi Verbali
2. Detti registri sono tenuti dal Segretario Generale e sono depositati presso la Segreteria.
3. Salvo sia diversamente disposto dalla legge, i suddetti registri devono essere muniti in ogni pagina, di numero progressivo, del bollo dell'Ente e della firma di uno dei Consiglieri.
4. Per la relativa tenuta e conservazione si applicano le norme di cui agli artt. 2219 e 2220 del Codice Civile.
5. Tutte le progressive Liste degli Utenti, comunque redatte, sono conservate in perpetuo, in quanto facenti parte del patrimonio storico dell'Università Agraria di Calcata.
6. È altresì obbligatoria la tenuta dei registri e libri contabili della Tesoreria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64) Compilazione della nuova Lista degli Utenti

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Segretario Generale provvede alla compilazione della Lista degli Utenti aggiornata secondo le disposizioni del nuovo Statuto e dei nuovi Regolamenti.
2. Dalla nuova Lista saranno esclusi gli Utenti che al momento risulteranno deceduti o cancellati.
3. La nuova Lista degli Utenti così compilata sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Universitario.

Art. 65) Nomina del Collegio dei Revisori

Il Consiglio Universitario procederà entro i trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, alla nomina del Collegio dei Revisori secondo quanto disposto dai precedenti artt. 56), 57) e 58).

Art. 66) Registri universitari

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Segretario Generale porrà in opera, ove non ancora esistenti o conformi, i registri Universitari prescritti dal precedente art. 63).

Art. 67) Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Universitario ed è quindi sottoposto all'Approvazione dell'Assemblea degli Utenti secondo la procedura prevista dal presente Regolamento ed entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, assumendo efficacia *ex nunc*. Il Presidente promuove tutte le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del presente Regolamento da parte di tutti i cittadini di Calcata.